

ALLEGATO 4

L 303/32

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

22.11.2005

DIRETTIVA 2005/80/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico dei prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 76/768/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, vieta l'impiego nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche ai fini della riproduzione (CMR) delle categorie 1, 2 e 3 di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽³⁾, ma consente l'impiego delle sostanze classificate nella categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE previa valutazione e approvazione da parte del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori «SCCNF», sostituito dal comitato scientifico per i prodotti di consumo «SCCP» dalla decisione 2004/210/CE della Commissione ⁽⁴⁾.

(2) La direttiva 67/548/CEE è stata modificata dalla direttiva 2004/73/CE ed occorre quindi adottare provvedimenti tali da rendere le disposizioni della direttiva 76/768/CEE conformi a quelle della direttiva 67/548/CEE.

(3) Dato che talune delle sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE non figurano ancora sull'elenco dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE, è necessario inserirle in tale allegato. Le sostanze classificate come CMR della categoria 3 nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE devono

essere incluse anche nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE, a meno che non siano state valutate da SCCP e ritenute accettabili per l'impiego nei prodotti cosmetici.

(4) Le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 ed elencate nell'allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE vanno cancellate, poiché figurano ora nell'elenco dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE e di conseguenza non possono essere impiegate nei prodotti cosmetici.

(5) La direttiva 2004/93/CE della Commissione ⁽⁵⁾ dispone l'inclusione nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE di talune sostanze già elencate in detto allegato. Per motivi di chiarezza l'allegato in questione va pertanto modificato.

(6) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(7) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 22 agosto 2006, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 22 novembre 2006.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/52/CE della Commissione (GU L 234 del 10.9.2005, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26.

⁽³⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU L 300 del 25.9.2004, pag. 13.

22.11.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/33

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 maggio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

L. 303/34

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

22.11.2005

ALLEGATO

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati come segue:

1) L'allegato II è modificato come segue:

- a) sono eliminate le voci di cui ai numeri d'ordine 615 e 616;
b) la voce di cui al numero d'ordine 687 è sostituita dalla dicitura seguente:

«687. dinitrotoluene, tecnico (CAS n. 121-14-2)»;

c) sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine da 1137 a 1211:

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
•1137	nitrito di isobutile	542-56-3
1138	isoprene (stabilizzato) (2-metil-1,3-butadiene)	78-79-5
1139	1-bromopropano n-bromuro di propile	106-94-5
1140	cloroprene (stabilizzato) (2-clorobuta-1,3-diene)	126-99-8
1141	1,2-tricloropropano	96-18-4
1142	etilenglicol dimetiletere (EGDME)	110-71-4
1143	dinocap (ISO)	39300-45-3
1144	diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-metil-m-fenilendiamina) ⁽¹⁾ e (2-metil-m-fenilendiamina) ⁽²⁾ metil-m-fenilendiammina	25376-45-8
1145	p-clorobenzotricloruro	5216-25-1
1146	difeniletere, ottabromoderivato	32536-52-0
1147	1,2-bis(2-metossietossietil)etano trietilenglicol dimetiletere (TEGDME)	112-49-2
1148	tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide	61571-06-0
1149	4,4'-bis(dimetilamino)benzofenone (chetone di Michler)	90-94-8
1150	4-metilbenzensolfonato di (S)-ossiranemetanolo	70987-78-9
1151	acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1]; n-pentilisopentilfitalato [2]; di-n-pentilfitalato [3]; diisopentilfitalato [4]	84777-06-0 [1] -[2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]
1152	benzilbutilfitalato (BBP)	85-68-7
1153	acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C ₇₋₁₁ ramificati e lineari	68515-42-4

22.11.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/35

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1154	miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonato-fenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)-benzenesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonato-fenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio	n. CE 402-660-9
1155	(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil))-1,1'-diclorodipiridinio, di cloridrato	n. CE 401-500-5
1156	2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metil-fenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one	n. CE 420-580-2
1157	azafenidina	68049-83-2
1158	2,4,5-trimetilanilina [1] 2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]
1159	4,4'-tiodianilina e suoi sali	139-65-1
1160	4,4'-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali	101-80-4
1161	N,N,N',N'-tetrametil-4,4-metilendianilina	101-61-1
1162	6-metossi-m-toluidina (p-cresidina)	120-71-8
1163	3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina	143860-04-2
1164	miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione	n. CE 421-550-1
1165	2-nitrotoluene	88-72-2
1166	ributilfosfato	126-73-8
1167	naftalene	91-20-3
1168	nonilfenolo [1] 4-nonilfenolo, ramificato [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]
1169	1,1,2-tricloroetano	79-00-5
1170	pentacloroetano	76-01-7
1171	cloruro di vinilidene 1,1-dicloroetilene	75-35-4
1172	cloruro di allile 3-cloropropene	107-05-1
1173	1,4-diclorobenzene (p-diclorobenzene)	106-46-7
1174	bis(2-cloroetil) etere	111-44-4
1175	fenolo	108-95-2
1176	bisfenolo A (4,4'-isopropilidendifenolo)	80-05-7
1177	trirossimetilene (1,3,5-triossano)	110-88-3
1178	propargite (ISO)	2312-35-8

L. 303/36

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

22.11.2005

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1179	1-cloro-4-nitrobenzene	100-00-5
1180	molinato (ISO)	2212-67-1
1181	fenpropimorf	67564-91-4
1182	epossiconazolo	133855-98-8
1183	isocianato di metile	624-83-9
1184	N,N-dimetilanilinio tetrakis(pentafluorofenil)borato	118612-00-3
1185	O,O'-(etenilmetilsililene)di[(4-metilpentan-2-one) ossima]	n. CE 421-870-1
1186	miscela 2:1 di: 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-solfonato) e 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinolobis(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-solfonato)	140698-96-0
1187	miscela di: prodotto di reazione di 4,4'-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalensolfonato (1:2) e prodotto di reazione di 4,4'-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalensolfonato (1:3)	n. CE 417-980-4
1188	verde malachite cloridrato [1] verde malachite ossalato [2]	569-64-2 [1] 18015-76-4 [2]
1189	1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo	107534-96-3
1190	5-(3-butiril-2,4,6-trimetilfenile)-2-[1-(etossimino)propil]-3-idrossicicloes-2-en-1-one	138164-12-2
1191	trans-4-fenil-L-prolina	96314-26-0
1192	bromossinil eptanoato (ISO)	56634-95-8
1193	miscela di: acido 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico e 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico	163879-69-4
1194	2-{4-(2-ammoniopropilamino)-6-[4-idrossi-3-(5-metil-2-metossi-4-solfamoiilfenil)azo]-2-solfonato-naft-7-ilammino}-1,3,5-triazin-2-ilammino}-2-aminopropilformiato	n. CE 424-260-3
1195	5-nitro-o-toluidina 5-nitro-o-toluidina cloridrato [2]	99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]
1196	cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio	65322-65-8
1197	(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indolo	143322-57-0
1198	pimetrozina (ISO)	123312-89-0
1199	oxadiargil (ISO)	39807-15-3
1200	clortoluron 3-(3-cloro-p-tolil)-1,1-dimetilurea	15545-48-9
1201	N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetammide	n. CE 416-860-9

22.11.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/37

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1202	1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano	93629-90-4
1203	p-fenetidina (4-etossianilina)	156-43-4
1204	m-fenilenediammina e suoi sali	108-45-2
1205	residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	92061-93-3
1206	olio di creosoto, frazione cœnaftene olio lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	90640-84-9
1207	olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	61789-28-4
1208	creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	8001-58-9
1209	olio di creosoto, distillato altopbollente; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	70321-79-8
1210	residui di estrazione (carbone), acido dell'olio di creosoto; residuo d'estrazione dell'olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	122384-77-4
1211	olio di creosoto, distillato a basso punto d'ebollizione; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	70321-80-1

(¹) Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell'allegato II.

(²) Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 413 nell'allegato II.*

2) L'allegato III, prima parte, è modificato come segue:

- a) è eliminata la voce di cui al numero d'ordine 19;
- b) al numero d'ordine 1a, colonna b, la dicitura «Acido borico, borati e tetraborati», è sostituita dalla dicitura «Acido borico, borati e tetraborati ad eccezione della sostanza n. 1184 nell'allegato II»;
- c) al numero d'ordine 8, colonna b, la dicitura «m-e p-fenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina (¹), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato», è sostituita dalla dicitura «p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina (²), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato».

ALLEGATO 5

26-11-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 276

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al numero +3906/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma, oppure tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it;

mediante versamento anticipato sul conto corrente postale n. 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - emissioni numismatiche;

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 300 unità per ogni acquirente, applicando uno sconto per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, I.V.A. inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 monete € 460,00

da 101 a 300 monete € 450,61

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente e i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

Al Comitato per l'Organizzazione dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006» viene riservato un quantitativo di n. 650 monete al prezzo scontato di cui all'art. 3.

Art. 5.

Per la vendita all'estero, viene concesso al Comitato Internazionale Olimpico ed al Comitato per l'Organizzazione dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», attraverso la Samlerhuset Group b.v., distributore unico autorizzato per la vendita delle monete, un quantitativo di n. 2.000 pezzi, in capsule e non confezionate, con uno sconto del 15%, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

L'eventuale quantitativo di monete riservato al mercato nazionale non venduto entro i termini stabiliti all'art. 3 potrà essere ceduto alla Samlerhuset Group b.v. alle stesse condizioni di cui al comma precedente.

Art. 6.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A11189

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 agosto 2005.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2005/9/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CONIL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003 e 8 febbraio 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie

26-11-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 276

generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della commissione della Comunità europee numeri: 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE e 2004/94/CE;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Vista la direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004, in corso di recepimento;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 28946 dell'8 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato V della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, è modificato conformemente a quanto previsto dall'allegato del presente decreto.

2. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2005

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro
delle attività produttive
SCAJOLA

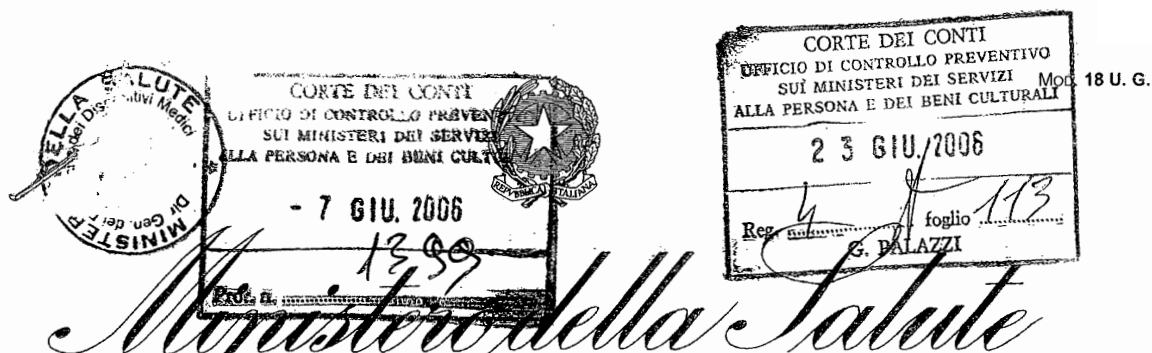
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 352

ALLEGATO

All'allegato V, sezione seconda, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni è aggiunto il seguente numero d'ordine 28:

Num. D'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	d	e	f
28	2-[4-(dietilamino)- 2-idrossibenzoil] - benzoato di esile (Den. INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate numero CAS 302776-68-7)	10% nei prodotti per la protezione solare		

ALLEGATO 6



Aggiornamento degli elenchi allegati alla Legge 11 ottobre 1986, n.713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea 2005/42/CE e 2005/52/CE;

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la Legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6, della predetta Legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive;

VISTI i Decreti Ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003 e 8 febbraio 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale. n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale. n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale. n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n.

del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla Legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità Europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/11/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE e 2004/93/CE;

VISTA la direttiva 2005/42/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 158, del 21 giugno 2005;

VISTA la direttiva 2005/52/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 234, del 9 settembre 2005;

VISTA la rettifica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L151 del 19 giugno 2003, della ventiseiesima direttiva 2002/34/CE della Commissione, del 15 aprile 2002, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici;

VISTO il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità con la nota n. 3324 TOC 12 AL dell'8 marzo 2004;

VISTO il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità con nota n. 59813 del 9 dicembre 2005;

VISTO che nell'Allegato II della Legge 713/86 al numero d'ordine "454" sono indicate due diverse sostanze;

È RITENUTO di dover provvedere ad indicare due diverse numerazioni per le sostanze suddette;

VISTO il Decreto Ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

DECRETA

Art. 1.

Agli allegati della Legge 11 ottobre 1986, n.713, modificata dai Decreti Legislativi 10 settembre 1991, n.300, 24 aprile 1997, n.126 e 15 febbraio 2005, n. 50, di seguito la legge, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'Allegato III, parte seconda, recante l'elenco delle sostanze provvisoriamente autorizzate è modificato come segue:

- a) Per i numeri d'ordine 1,2, 8,13,15, 17, 23, 30, 34, 40,41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 58 e 59 la data "31.12.2005" è sostituita dalla data "31.8.2006";
- b) Per i numeri d'ordine 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55 e 57 la data "31.12.2005" è sostituita dalla data "31.12.2006".

2. L'Allegato III, parte seconda è, inoltre, rettificato nel modo seguente:

- a) al numero d'ordine 17, colonna b: anziché "2,4-Diamino-5- methylphenetol (numero CAS 141614-04-2) e suoi sali", leggasi "2,4-Diamino-5- methylphenetol (numero CAS 113715-25-6) e suoi sali";
- b) al numero d'ordine 19, colonna b: anziché "3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-42-3) e suoi sali", leggasi "3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-43-4) e suoi sali";
- c) al numero d'ordine 31, colonna b: anziché "HC Red No. 13 (numero CAS 29705-39-3) e suoi sali", leggasi "HC Red No. 13 (numero CAS 94158-13-1) e suoi sali";



- d) al numero d'ordine 36, colonna b:
anziché "2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 70643-19-5) e suoi sali", leggasi
"2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 66422-95-5) e suoi sali";
- e) al numero d'ordine 45, colonna b:
anziché: "Acid Black 52 (numero CAS 16279-54-2) e suoi sali",
leggasi "Acid Black 52 (numero CAS 3618-58-4) e suoi sali";
- f) al numero d'ordine 52, colonna b:
anziché "HC Blue No. 10 (numero CAS 173994-75-7) e suoi sali",
leggasi "HC Blue No. 10 (numero CAS 102767-27-1) e suoi sali".

Art. 3

1. L'Allegato II è modificato come segue:

- a) il numero d'ordine "454. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)" è sostituito da "454 bis. 6-(2-cloroetil)-6-(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)";
- b) sono aggiunti i numeri d'ordine seguenti:

"1135. Olio di radice di costo (*Saussurea lappa Clarke*) (n. CAS 8023-88-9), se impiegato come fragranza.

1136. 7-Ethoxy-4-methylcoumarin (n. CAS 87-05-8), se impiegato come fragranza.

1137. Hexahydrocoumarin (n. CAS 700-82-3), se impiegato come fragranza

1138. Balsamo del Perù (nome INCI: Myroxylon pereirae; n. CAS 8007-00-9), se impiegato come fragranza".

Art. 4

1. Nell'Allegato IV, parte I, contenente l'elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici, sono eliminate le seguenti voci: CI 12150, CI 20170 e CI 27290.



Art. 5

1. L'Allegato V, sezione I, parte I, recante l'elenco dei conservanti autorizzati, è modificato conformemente all'Allegato I del presente decreto.

Art. 6

1. I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b) e dall'articolo 4 del presente decreto non possono essere immessi in commercio da fabbricanti ed importatori, né venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 31 marzo 2006.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 09 MAR. 2006

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso IL MINISTERO DELLA SALUTE

Preso nota al n°
del Registro dei visti Semplici
Roma, li 29-05-06

IL DIRETTORE

ALLEGATO I

I. L'Allegato V, sezione I, parte I è modificato come segue:

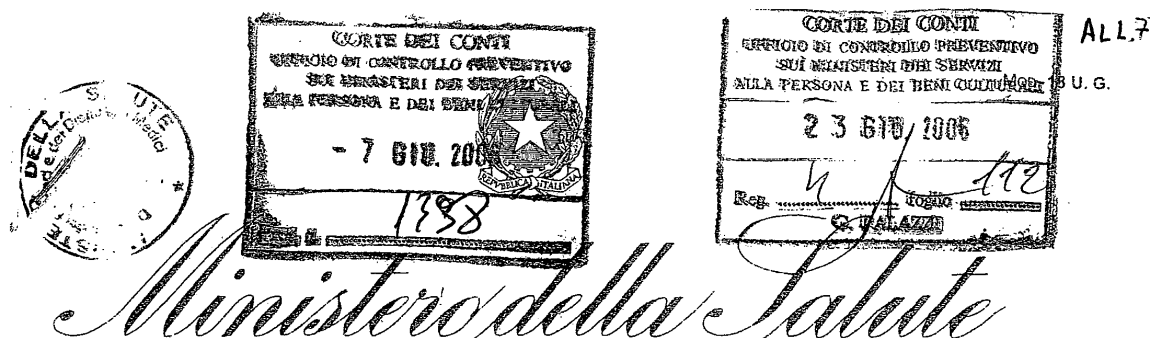
a) il numero d'ordine 53 è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
53	Benzethonium Chloride (INCI)	0,1%	a)prodotti destinati ad essere eliminati col risciacquo dopo l'uso b)prodotti da non risciacquare, esclusi quelli per l'igiene del cavo orale	

b) è aggiunto il numero d'ordine 57:

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
57	Methylisothiazolinone (INCI)	0,01%		

ALLEGATO 7



Aggiornamento degli elenchi allegati alla Legge 11 ottobre 1986, n.713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2005/80/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la Legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6, della predetta Legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive;

VISTI i Decreti Ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003 e 8 febbraio 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella

Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla Legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità Europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE e 2004/93/CE;

VISTA la direttiva 2005/42/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II, IV e VI, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 158, del 21 giugno 2005, in corso di recepimento;

VISTA la direttiva 2005/52/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico l'allegato III, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 234, del 9 settembre 2005, in corso di recepimento;

VISTA la direttiva 2005/80/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 303, del 22 novembre 2005;

VISTO il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità con nota n. 12878 del 10 marzo 2006;

DECRETA

Art. 1.